

Impugnazione proposta l'11 gennaio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 27 ottobre 2010, causa T-24/05, Alliance One International, Inc. (precedentemente Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc. e Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Commissione europea

(Causa C-14/11 P)

(2011/C 80/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier, R. Sauer, agenti)

Altre parti nel procedimento: Alliance One International, Inc. (precedentemente Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc. e Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata;
- rigettare interamente il ricorso dinanzi al Tribunale;
- condannare la TCLT a sostenere le spese del presente procedimento e condannare le tre ricorrenti a sostenere per intero le spese del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

- 1) il Tribunale ha applicato in modo erroneo il principio di parità di trattamento ed ha disatteso la giurisprudenza consolidata, secondo la quale la responsabilità di ogni società deve essere valutata in base alle circostanze specifiche ad essa relative;
- 2) il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che il trattamento riservato dalla Commissione a talune società controllanti determinasse il criterio normativo per ritenere responsabili altre società madri, anche se simile criterio oltrepassava quanto richiesto dalla giurisprudenza;
- 3) precludendo alla Commissione di presentare argomenti a sostegno dei motivi relativi alla discriminazione, il Tribunale ha violato il diritto della Commissione al contraddittorio ed ha interpretato in modo errato l'obbligo di motivazione;
- 4) il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento in quanto la Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd si trovava in una situazione obiettivamente diversa rispetto a quella dell'Intabex e della Universal.

Ricorso proposto il 13 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-20/11)

(2011/C 80/29)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. I. Hadjiyianis e Ł. Habiak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni⁽¹⁾, e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 17, n. 1, di detta direttiva;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/60/CE è scaduto il 26 novembre 2009.

⁽¹⁾ GU L 288, pag. 27.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 17 gennaio 2011 — Finnair Oyj/Timy Lassooy

(Causa C-22/11)

(2011/C 80/30)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Finnair Oyj

Convenuto: Timy Lassooy

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento n. 261/2004⁽¹⁾ ed in particolare l'art. 4 debba interpretarsi nel senso che la sua applicazione è limitata solo al negato imbarco su un volo derivante da prenotazioni in eccesso rispetto ai posti disponibili (overbooking) effettuate per ragioni di gestione del traffico o se il regolamento sia applicabile anche al negato imbarco su un volo dovuto a motivi diversi, come ad esempio problemi inerenti al funzionamento aziendale.